



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)  
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2012**

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si interviene per evitare il blocco, dal prossimo 8 giugno 2012, del mercato degli appalti relativo all'affidamento dei lavori nelle categorie di lavorazione modificate dal nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) che, in quella data, diverranno operative. Si evidenzia in particolare che, entro la stessa data, le stazioni appaltanti dovranno riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie (pari a circa 25.000), rilasciati in vigenza della precedente normativa (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), che le imprese spendono per il conseguimento della nuova qualificazione. Attesa la grave e perdurante difficoltà in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti in sede di riemissione dei certificati di esecuzione lavori emessi in vigenza del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, spesso eseguiti nell'ambito di appalti terminati da diversi anni, per i quali la documentazione contabile è difficilmente reperibile, come peraltro formalmente segnalato, oltre che dagli operatori del settore, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si rende necessaria una previsione normativa (articolo 1, comma 1) di proroga di centottanta giorni dell'entrata in operatività delle categorie di qualificazione modificate dal nuovo regolamento, che consenta, nell'immediato, di evitare il blocco del rilascio delle qualificazioni nelle suddette categorie e il conseguente

blocco del mercato degli appalti delle relative lavorazioni. Si demanda poi (articolo 1, comma 3) a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di fissare, entro il medesimo arco temporale della proroga, modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori.

Al fine di evitare, dal prossimo 8 giugno 2012, il blocco delle gare per l'affidamento delle grandi opere, con la disposizione prevista all'articolo 1, comma 2, si concede un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni di mettere a punto il sistema di garanzie richieste.

Il nuovo sistema è inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'esecutore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale, attraverso l'istituto del subentro, in caso di risoluzione del contratto nonché di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore. Tale sistema di garanzia, finora non presente nel nostro ordinamento, richiede l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico: la

proroga proposta è quindi finalizzata a consentire agli operatori di settore di strutturarsi per potere fare fronte a tali nuovi elementi, al fine di potere rilasciare la garanzia richiesta.

La proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della Pubblica amministrazione negli appalti, considerato che nel periodo di proroga si mantiene comunque lo stesso livello attuale di garanzia della stessa, attraverso le forme di garanzia già previste dal codice dei contratti pubblici

(cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) non sono state predisposte in considerazione dell'urgenza del provvedimento stesso.

Le disposizioni del presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012.*

**Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operatività, a decorrere dall'8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di affidamento delle grandi opere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forn-

ture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2012.

NAPOLITANO

MONTI - PASSERA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO



